

fine del programma. Il processo è stato rinviato. Nell'ottobre 2014 l'ESMA ha presentato alla Commissione una relazione sull'equivalenza dei GAAP indiani secondo la quale questi ultimi sembrano discostarsi dagli IFRS in diversi punti che potrebbero avere notevoli risvolti pratici.

- (4) Nel marzo 2014 l'«Indian Institute of Chartered Accountants» ha pubblicato una nuova roadmap per garantire la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS. Nel gennaio 2015 il ministero indiano per le imprese ha annunciato una roadmap riveduta per l'applicazione dei GAAP indiani che saranno allineati agli IFRS. La roadmap prevede l'uso obbligatorio dei GAAP indiani allineati agli IFRS da parte di tutte le imprese quotate per gli esercizi che iniziano il 1° aprile 2016 o in data successiva. Permangono tuttavia incertezze sui tempi di realizzazione di un sistema di reporting conforme agli IFRS e sull'applicazione degli IFRS.
- (5) Di conseguenza è opportuno estendere il periodo transitorio al massimo fino al 1° aprile 2016, in modo da garantire agli emittenti dei paesi terzi di poter redigere conformemente ai GAAP indiani i loro bilanci annuali e semestrali destinati ad essere utilizzati all'interno dell'Unione. Questo periodo supplementare dovrebbe consentire alle autorità indiane di completare la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS.
- (6) Visto che il periodo per il quale la Commissione ha stabilito condizioni per la concessione dell'equivalenza ai Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di paesi terzi è scaduto il 31 dicembre 2014, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2015 ed entri immediatamente in vigore. Ciò è necessario al fine di assicurare la certezza del diritto per gli emittenti dei paesi terzi interessati ammessi alla quotazione nell'Unione e di evitare il rischio che essi debbano riconciliare i loro bilanci con gli International Financial Reporting Standard (IFRS). La concessione della retroattività attenua pertanto qualsiasi potenziale onere supplementare a carico degli emittenti interessati.
- (7) Il regolamento (CE) n. 809/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 35, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 809/2004, tutti i riferimenti al 1° gennaio 2015 sono sostituiti da riferimenti al 1° aprile 2016.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

15CE2010

